

**DECISIONE (UE) 2016/1974 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 31 ottobre 2016****che modifica la Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/30)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, nonché l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

considerando quanto segue:

- (1) In data 28 aprile 2016, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e di stimolo all'offerta di credito, il Consiglio direttivo ha adottato la Decisione (UE) 2016/180 della Banca centrale europea (BCE/2016/10) <sup>(1)</sup>. La decisione disciplina dettagliatamente una serie di quattro operazioni di rifinanziamento mirato a più lungo termine (OMRLT-II) da condurre da giugno 2016 a marzo 2017 su base trimestrale.
- (2) Al fine di risolvere la sfasatura tra il termine assegnato agli enti capofila per presentare domanda di modifica della composizione del gruppo OMRLT-II come precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE e il periodo menzionato nell'articolo 3, paragrafo 7, lettera a), della Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), il Consiglio direttivo ha deciso che ove modifiche alla composizione del gruppo OMRLT-II siano accettate in conformità all'articolo 3, paragrafo 5, della Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) o abbiano luogo in conformità dell'articolo 3 paragrafo 6, lettera b) o c), di tale decisione, l'ente capofila può partecipare a una OMRLT-II con il proprio gruppo OMRLT-II nella nuova composizione dopo aver ottenuto conferma dalla propria banca centrale nazionale (BCN) che la nuova composizione del gruppo OMRLT-II è stata riconosciuta.
- (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

La Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) è modificata come segue:

1. Nell'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

- «i) l'ente capofila presenti alla propria BCN domanda di riconoscimento della modifica nella composizione del gruppo OMRLT-II in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE;»;

2. Nell'articolo 3, paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) in relazione ai cambiamenti cui si applicano il paragrafo 5, il paragrafo 6, lettera b), o il paragrafo 6, lettera c), l'ente capofila può partecipare a una OMRLT-II con il gruppo OMRLT-II nella nuova composizione solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria BCN che la nuova composizione del gruppo OMRLT-II è stata riconosciuta; e».

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea, del 28 aprile 2016, su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 107).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 ottobre 2016

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

---